DEJURE
Banche dati editoriali

SENTENZE CASSAZIONE CIVILE

Cassazione civile sez. lav., 4/08/2026, n. 24423

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO CIVILE

SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GARRI Fabrizi – Presidente
Dott. CASOLA Maria – Consigliere
Dott. GANDINI Fabrizio – Consigliere
Dott. MIMMO Giovanni – Consigliere
Dott. D'ADDARIO Luca – Rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 25208-2025

proposto da:

Pa.Ad., rappresentata e difesa dall'avvocato MARCO ROSA;
– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati MANUELA MA CLEMENTINA PULLI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 755/2025 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 17/06/2025 R.G.N. 867/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/20 dal Consigliere Dott. LUCA D'ADDARIO.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza impugnata, ha rigettato l'appello proposto da Pa.Ad. avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 395/2022 del 9 marzo 2022.

2. Il Tribunale aveva rigettato la domanda proposta dalla Pa.Ad., riconosciuta invalida al 100% in esito ad accertamento tecnico preventivo, omologato in data 7 luglio 2016, volta ad ottenere l'erogazione dell'indennità di accompagnamento e formulata sul presupposto che, a partire dalla data di omologa, la stessa aveva ricevuto unicamente la pensione di invalidità. In mancanza di domanda amministrativa preordinata alla richiesta dell'ulteriore indennità, secondo il Tribunale, la ricorrente non poteva dolersi del mancato riconoscimento del beneficio invocato in giudizio.

3. La Corte territoriale ha confermato la sentenza, pur se con diversa motivazione, rilevando come il ricorso per a.t.p. originariamente introdotto nel 2015 dalla

Pa.Ad., avesse ad oggetto, unicamente, il riconoscimento della invalidità civile mentre non era presente alcuna domanda volta al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.

4. Avverso la predetta pronuncia, propone ricorso per cassazione la Pa.Ad. formulando, a tal riguardo, tre distinti motivi di ricorso cui l'Inps resiste, con controricorso, chiedendone il rigetto.

5. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.

6. All'udienza del 10 giugno 2026, fissata per la trattazione camerale, la causa è stata decisa e la Corte si è riservata di decidere.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Nel primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione degli artt. 445-bis e 112 cod. proc. civ. nonché dell'art. 2909 cod. civ. Evidenzia, al riguardo, che l'accertamento compiuto dalla consulenza tecnica d'ufficio ha evidenziato per la medesima la necessità di accompagnamento, accertamento quest'ultimo destinato a prevalere sul contenuto del decreto di omologa. La sentenza avrebbe dunque errato nel ritenere che il decreto di omologa potesse prevalere sulla c.t.u. nonostante l'assenza di contestazioni. Sotto altro profilo, la ricorrente si duole della ritenuta necessità di una nuova domanda amministrativa concernente l'indennità di accompagnamento, posto che la domanda di revisione dalla medesima presentata conteneva "implicitamente e necessariamente la domanda di ripristino di tutto ciò che è stato tolto".

2. Con un secondo profilo di doglianza la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., in relazione all'art. 132 comma 4 cod. proc. civ. e 111 Cost., la natura solamente apparente della motivazione. La Corte di appello, secondo tale prospettiva, pur richiamando le valutazioni contenute nella c.t.u. svolta in sede di accertamento tecnico, le ha in parte obliterate, con riferimento all'indennità di accompagnamento, erroneamente osservando che si tratterebbe di un refuso senza tuttavia fornire ulteriori giustificazioni.

3. Con la terza doglianza la ricorrente, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., lamenta infine la violazione degli artt. 445-bis cod. proc. civ. e 7 L. n. 533 del 1973. La revoca dell'indennità di accompagnamento intervenuta in sede di revisione non imponeva, infatti, la proposizione di una nuova domanda amministrativa volta all'ottenimento della medesima indennità.

4. Così illustrati i motivi di censura articolati dalla ricorrente deve preliminarmente rilevarsi come, alla luce degli atti e di quanto evidenziato nello stesso ricorso, risulta incontestato che la ricorrente originariamente godesse della pensione di inabilità civile e dell'indennità di accompagnamento in quanto riconosciuta invalida con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%. Sottoposta a visita di revisione nel marzo del 2015, all'esito della stessa, la Commissione medica le riconosceva una invalidità pari solo all'87% con la conseguente perdita sia della pensione di inabilità che dell'indennità di accompagnamento.

5. Con ricorso per a.t.p. del 27 aprile 2015 proposto dinanzi al Tribunale di Castrovillari, la ricorrente contestava l'intervenuta riduzione della percentuale di

invalidità e chiedeva nominarsi consulente tecnico al fine di accertare "quali siano le patologie da cui è affetta la ricorrente e se tali patologie causino alla stessa una riduzione totale e permanente della capacità lavorativa pari al 100%" nonché di valutare "se alla ricorrente spetta la pensione di inabilità ed in caso affermativo da quale periodo debba decorrere la corresponsione di tale provvidenza" (così, espressamente, le domande formulate dalla ricorrente con il ricorso del 2015).

6. La disposta c.t.u. concludeva nel senso che la ricorrente dovesse ritenersi "invalida con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (leggi 18/80 e 508/88)" ed indicava, quale data di decorrenza, il marzo 2015, ossia epoca corrispondente alla relazione rilasciata dal Centro medico legale di Cosenza che aveva revocato i benefici.

7. Il decreto di omologa emesso dal Tribunale di Castrovillari riconosceva in favore della ricorrente la sola "pensione di inabilità civile (art. 12 legge n. 118/71)" mentre non risultava spuntata la voce legata all'"indennità di accompagnamento (legge n. 18/81)".

8. Ciò premesso, i tre motivi di ricorso, attinenti alla supposta necessità di considerare implicita nella domanda di revisione del provvedimento di revoca e nel ricorso per a.t.p. formulato nel 2015 anche la domanda di riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, possono essere esaminati congiuntamente e, in quanto infondati, devono essere rigettati.

9. Secondo l'avviso consolidato della giurisprudenza di legittimità, in caso di revoca di una prestazione assistenziale non è necessario procedere, secondo quanto erroneamente rilevato dal giudice di primo grado, a nuova domanda amministrativa. Le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 14561 del 2022 hanno infatti chiarito che in tema di invalidità civile, ai fini della proponibilità dell'azione giudiziaria con la quale, in caso di revoca di una prestazione assistenziale, si intenda accertare la persistenza dei requisiti costitutivi del diritto alla prestazione di invalidità, non è necessario presentare una nuova domanda amministrativa.

10. Ciò premesso, deve osservarsi come, secondo quanto correttamente evidenziato dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata, il profilo rilevante per la decisione del ricorso si rinviene nel solco della linea che collega il ricorso per a.t.p. proposto dalla ricorrente, l'accertamento peritale ed il decreto di omologa del Tribunale di Castrovillari; linea continua la quale risulta incentrata sull'intervenuta formulazione, ad opera della ricorrente, di una domanda intesa ad ottenere, unicamente, la pensione di invalidità civile, senza quindi alcuna richiesta in tema di indennità di accompagnamento.

11. Appare allora evidentemente infondato il primo motivo di ricorso nel quale la ricorrente, equivocando il profilo legato alla necessità o meno di una nuova domanda amministrativa, con il profilo, ben distinto, della domanda promossa in giudizio, trascura di considerare come in quest'ultima la stessa aveva richiesto unicamente il riconoscimento della invalidità civile senza fare menzione dell'indennità di accompagnamento.

12. Né, sotto altro profilo, vale rilevare, secondo quanto evidenziato nel terzo motivo di doglianza, che la domanda avanzata in occasione del ricorso proposto

nel 2015, possa ritenersi tale da ricomprendere la richiesta volta all'ottenimento non solo della pensione di invalidità ma anche la corresponsione della indennità di accompagnamento. A tal riguardo può rilevarsi come, secondo quanto anche recentemente affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 13439 del 2025), l'erronea interpretazione delle domande e delle eccezioni non è censurabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., perché non pone in discussione il significato della norma, ma la sua concreta applicazione operata dal giudice di merito, il cui apprezzamento, al pari di ogni altro giudizio di fatto, può essere esaminato in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione, ovviamente entro i limiti in cui tale sindacato è ancora consentito dal vigente art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ.

13. Nel caso di specie la domanda, secondo quanto appare evincibile dagli atti, era limitata alla sola richiesta della pensione di invalidità, così che pertanto deve ritenersi corretta la lettura della medesima domanda fornita dalla sentenza di appello, secondo la quale, nel limitare il riconoscimento alla sola invalidità civile il Tribunale, in sede di omologa "ha risposto alla domanda della parte, senza nulla aggiungere né togliere" così da non potersi rilevare alcuna "discrasia tra : ricorso, accertamento peritale ed omologa del Tribunale".

14. Parimenti infondato il secondo motivo di ricorso nell'ambito del quale la ricorrente si duole della natura apparente della motivazione, avendo la Corte di appello, secondo tale prospettiva, obliterato le valutazioni contenute nella c.t.u. svolta in sede di accertamento tecnico in relazione all'indennità di accompagnamento, erroneamente osservando che si tratterebbe di un refuso senza tuttavia fornire ulteriori giustificazioni.

15. Va ricordato che il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione del preciso obbligo di legge costituzionalmente imposto (art. 111 Cost.) e cioè dell'art. 132, co. 2, n. 4, cod. proc. civ. omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata. Quest'obbligo del giudice "di specificare le ragioni del suo convincimento", quale "elemento essenziale di ogni decisione di carattere giurisdizionale" è affermazione che ha origine lontane nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. sez. un. n. 1093/1947).

16. Alla stregua di tali principi consegue che la sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico o quelle che presentano un "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e che presentano una "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (cfr. Cass. sez. un. n. 8053/2014), ma pure quelle che contengono una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire "di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato" (cfr. Cass. n. 4448/2014), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un "ragionamento che, partendo da

determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo", logico e consequenziale, "a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi" (cfr. Cass. sez. un. n. 22232/2016; Cass. n. 14297/2017). D'altro canto, la riformulazione dell'art. 360, co. 1, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del D.L. n. 83/2012, conv. in legge n. 134/2012, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione" (cfr. Cass. sez. un. n. 8053/2014 cit. e Cass. n.13977/2019).

17. Nel caso in esame non si è al cospetto di assoluta mancanza di motivazione, avendo la Corte territoriale adempiuto nei limiti del "minimo costituzionale" l'obbligo di motivare su ciascuno dei profili denunziati dalla ricorrente. La sentenza, infatti, ha evidenziato i motivi per i quali, non potendo rinvenirsi una domanda giudiziale in tale senso, non poteva corrispondentemente essere riconosciuta l'indennità di accompagnamento. È ben vero che, nella sentenza, si valorizza anche l'aspetto del verosimile refuso in cui sarebbe incorsa la c.t.u. ma si tratta di un aspetto marginale rispetto al profilo decisivo, rappresentato dalla mancata formulazione di una domanda in tal senso e che non si pone con questa in contrasto.

18. Conclusivamente, sulla base delle esposte argomentazioni, il ricorso va rigettato e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese, liquidate come da dispositivo.

15. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di una somma pari all'importo del contributo unificato, ove dovuto.

16. Infine, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti della parte ricorrente, per evitare la diffusione di dati riguardanti lo stato di salute, si deve disporre, in caso di riproduzione in qualsiasi forma della presente ordinanza, l'omissione delle generalità e di ogni altro dato identificativo della parte ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 2.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di rito.

Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.

Ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196 del 2003, dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.

Così deciso, in Roma, all'esito della camera di consiglio del 10 giugno 2026.

Depositata in Cancelleria il 4 agosto 2026.

studiolegaleazzone@gmail.com © Copyright Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. 2026 16/09/2026